

Una sentenza della Corte di Cassazione che va in controtendenza rispetto a quanto stabilisce l'art. 71 del DL 112/2008

Si ha diritto all'indennità per malattia anche se il giorno della visita fiscale si è assenti da casa, purché il motivo sia giustificato.

Lo stabilisce la sentenza n.20080 del 21 luglio 2008 della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso dell'Inps contro una donna della provincia di Torino che, assentatasi dal lavoro per malattia, non era stata trovata in casa il giorno della visita fiscale (e non lo aveva comunicato all'ente) perché doveva sottoporsi un elettrocardiogramma.

La Corte di Cassazione, prendendo atto delle "ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario", per cui se si sposta una visita già fissata c'è il "rischio di un rinvio molto lungo", sancisce che il lavoratore in malattia può allontanarsi da casa "per motivi seri anche se non urgenti". In tal caso, avvertono i supremi giudici, è giustificata "la violazione dell'obbligo di reperibilità".

A beneficiare della sentenza della Sezione Lavoro che obiettivamente 'allenta' le maglie in tema di visita fiscale, una impiegata torinese, F. R., che si era vista trattenere dall'Inps circa 500 euro, l'indennità di malattia pari a un periodo di dieci giorni, nel novembre 2001, per non essere stata trovata in casa dal medico fiscale.

La lavoratrice, ricostruisce la sentenza 20080, "si era assentata alla visita di controllo del medico fiscale per recarsi presso un centro diagnostico di Moncalieri per effettuare un elettrocardiogramma".

Da qui la decisione dell'Inps di trattenerle l'indennità di malattia per "assenza ingiustificata" da casa.

Ma la Corte di Cassazione è stata di parere contrario e, bocciando il ricorso dell'Inps, ha chiarito che "per giustificare la violazione dell'obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento da casa".

Una tolleranza giustificata soprattutto dal fatto che "l'eventuale differimento di un appuntamento fissato comporta il rischio di un rinvio molto lungo stante le ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario".

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha sottolineato che legittimamente "la Corte di merito esclude che la lavoratrice avesse l'obbligo di preventiva comunicazione all'organo di controllo della indifferibile assenza dal domicilio", dal momento che "la visita cardiologica è tale da giustificare l'assenza alla visita di controllo".

Se poi si considera che il rinvio di un appuntamento medico potrebbe provocare uno slittamento "molto lungo", insiste la Cassazione, non si può che concludere che l'allontanamento da casa del lavoratore in malattia non è "assenza ingiustificata".